

## ACCERTAMENTO

# Definizione agevolata degli avvisi bonari: guida operativa al ricalcolo degli importi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



Con la [circolare 1/E/2023](#), pubblicata venerdì scorso, 13 gennaio, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità applicative della c.d. "definizione agevolata degli avvisi bonari", precisando, in primo luogo, che **non è previsto l'invio di nuove comunicazioni** da parte dell'Agenzia delle entrate, considerato che la Legge di bilancio 2023, nell'introdurre le disposizioni, non ha stabilito tale specifico onere.

Prima di concentrare l'attenzione sulle regole che governano il **ricalcolo** degli importi (che è affidato pertanto ai **contribuenti**), giova tuttavia ricordare che **la nuova misura**, in realtà, **si articola in tre diverse agevolazioni**, brevemente richiamate nella tabella che segue.

### La misura

**Definizione agevolata degli avvisi bonari 2019, 2020 e 2021 (comunicazioni di irregolarità previste dagli [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#))**

### Le fattispecie agevolate

**Comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021:**  
- per le quali il **termine di pagamento non è ancora scaduto** alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (**1° gennaio 2023**), anche se già recapitate  
- **recapitate dopo il 1° gennaio 2023.**

### L'agevolazione

È prevista la **riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) delle sanzioni** dovute.  
Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero.  
Il **pagamento** deve avvenire entro gli **ordinari termini** (30 giorni, oppure 90 in caso di avviso telematico), anche a rate.  
I **benefici** sono **conservati** anche in caso di **lieve adempimento** (ovvero **lieve tardività** nel

## Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

**Comunicazioni di irregolarità** previste dagli [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#) riferite a **qualsiasi periodo d'imposta**, per le quali, **alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale**.  
Il pagamento rateale può essere stato quindi avviato anche in anni precedenti, ma **non** deve essere intervenuta alcuna **causa di decadenza**.

versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; **lieve carenza nel versamento** delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; **tardivo versamento di una rata diversa dalla prima** entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di **mancato pagamento entro i termini** (che non configuri lieve adempimento) **non è riconosciuto alcun beneficio** e gli importi sono iscritti a ruolo con le sanzioni calcolate in misura piena.

Le **sanzioni** dovute sono **rideterminate in misura pari al 3 per cento dell'imposta** (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sono invece interamente dovuti. Le **scadenze di pagamento restano le stesse**, con la possibilità di beneficiare della **estensione a 20 rate** in caso di importi **originari** non superiori a 5.000 euro (si veda il prossimo punto).

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle previste scadenze, tale da determinare la **decadenza** dalla rateazione, **la definizione agevolata non produce alcun effetto** e si

**Estensione dei piani di rateazione** Rateazioni non ancora iniziate, ma anche tutte le **rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.**

applicano le **ordinarie disposizioni** in materia di sanzioni e riscossione. Indipendentemente dall'importo della comunicazione, **il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute** fino ad un numero massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo. È quindi possibile l'**estensione** ad un numero massimo di venti rate anche nei casi di importo originario **non superiore a 5.000 euro.**

Come sopra anticipato, **non è prevista la consegna, al contribuente, di avvisi recanti gli importi rideterminati.**

Nella circolare, però, vengono forniti due interessanti **esempi.**

Il primo riguarda la **definizione agevolata degli avvisi bonari 2019,2020 e 2021** (ovvero la prima misura indicata nella precedente tabella).

Si **ipotizzi** che il contribuente non abbia versato l'importo di 100 euro a titolo di Irpef (Modello Redditi 2020, riferito al periodo d'imposta 2019).

Ha ricevuto la **comunicazione di irregolarità** che prevede una sanzione di 10 (ovvero calcolata al 10%) e interessi in misura pari a 7 euro.

Gli importi potranno essere rideterminati come segue:

	<b>Da originario avviso bonario</b>	<b>Rideterminati</b>
<b>Imposta non versata</b>	100	100
<b>Sanzioni</b>	10 (10%)	3 (3%)
<b>Interessi</b>	7	7
<b>Totale</b>	117	110

L'importo di 110 euro potrà essere versato (entro i termini) utilizzando il consueto **codice tributo 9001** e il **codice atto indicato nella comunicazione.**

Calcoli leggermente più complessi sono richiesti in caso di **definizione agevolata delle rateazioni in corso** (ovvero la seconda misura prima richiamata).

In questo caso si rende preliminarmente necessario verificare **l'incidenza delle singole componenti (imposta, interessi e sanzioni) sul totale dovuto.**

	<b>Importo indicato nell'avviso bonario</b>	<b>Incidenza sul totale</b>
Imposta non versata	4.000	85,47%
Sanzioni	400	8,55%
Interessi	280	5,98%
<b>Totale</b>	<b>4.680</b>	<b>100%</b>

Il secondo passaggio prevede la **determinazione delle rate scadute al 31 dicembre 2022.**

Si tratta, ovviamente, di una semplice sommatoria degli importi versati con il **codice tributo 9001** (ignorando, dunque, le somme versate con il codice tributo 9002); a tal fine, però, sarà necessario considerare anche gli **importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate**, il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva.

Ipotizzando che al **31 dicembre 2022** siano già state versate **2 rate**, per un importo complessivo di **euro 1.872**, e che tutti gli importi a detta data siano stati tempestivamente pagati, le somme dovute possono essere **rideterminate** come segue:

	<b>Importo originario</b>	<b>Importo versato</b>	<b>Residuo dovuto</b>	<b>Rideterminazione sanzione 3%</b>
Imposta non versata	4.000	$(1.872 \times 85,47\%)$ 1.600	$(4.000 - 1.600)$ 2.400	2.400
Sanzioni	400	$(1.872 \times 8,54\%)$ 160	$(400 - 160)$ 240	$(2.400 \times 3\%)$ 72
Interessi	280	$(1.872 \times 5,98\%)$ 112	$(280 - 112)$ 168	168
<b>Totale</b>	<b>4.680</b>	<b>1.872</b>	<b>2.808</b>	<b>2.640</b>

Il debito residuo, così come ricalcolato (2.640) può essere **ripartito nel restante numero di rate** previsto dall'originario piano di rateazione, **mantenendo le relative scadenze.**

Si ricorda, a tal proposito, che è necessario **rideterminare anche gli interessi di rateazione, dovuti al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione** (indicato sulla comunicazione stessa) **fino al giorno di pagamento della rata.**

Resta ferma la possibilità di **estendere il piano di rateazione fino a un massimo di venti rate trimestrali.**